



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 30 Luglio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Rita De Rinaldis, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **DICO SPA**, per accedere ad periodo di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92** "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Alessia Baglioni assistita da M. Elisabetta Russo di CONFCOMMERCIO Roma;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Alessio Di Labio;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per la UILTuCS Naz.le, Sergio Moro su delega UILTuCS Naz.le;
- Per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- La Società, con nota pervenuta in data 07.07.2014 (Prot. n.14792 del 18.07.14) ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 24.07.2014 (Prot. n.15222) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso della presente riunione le Parti si sono confrontate in ordine alla situazione occupazionale della Società, la quale nel 2013 ha avviato un generale piano di risanamento economico, attraverso la adozione di misure di contrazione dei costi di gestione e di efficientamento dell'attività aziendale. Tale piano di riorganizzazione è stato supportato anche dal ricorso al trattamento di Cigs per crisi aziendale, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.07.2013, con riguardo a complessivi 161 lavoratori, in forza di accordo sottoscritto presso questo Ufficio in data 27.06.2013. In tale intesa le Parti hanno convenuto un piano di gestione degli esuberanti, la cui attuazione ha consentito di ricollocare, in vario modo, la quasi totalità dei lavoratori sospesi in Cigs. Al fine di completare l'attuazione del citato Piano, le Parti concordano in ordine alla necessità di ricorrere ad un periodo di trattamento di integrazione salariale, con riguardo ai n. 19 lavoratori in forza presso n. 7 delle unità produttive interessate nella suindicata CIGS per crisi, che si è conclusa il 30.06.2014, ad oggi tutte cessate ad eccezione dell'unità produttiva di Treviso (TV). Per tale unità la Società specifica che il n. 1 dipendente per il quale si è richiesta la Cassa corrisponde al monte ore in esubero nella sede, pertanto lo stesso sarà ripartito tra i 7 addetti alla vendita ivi presenti;

- in esito alla discussione su tali argomenti, le Parti concordano sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga, al fine di consentire alla Società di continuare l'adeguamento della propria organizzazione interna alle mutate condizioni nella salvaguardia dei livelli occupazionali.

CONSIDERATO

l'art. 1, co. 5 legge 223/91 il quale dispone che la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi e che una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

CONSIDERATA

la **Legge del 28/06/2012 n. 92**, che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- La Società presenterà – alla Div. IV della Direzione generale delle Politiche attive e passive del lavoro dello scrivente Ministero - istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata** – a decorrere dal 07.07.2014 e sino 06.10.2014, con riguardo ad un numero massimo di **n. 25 lavoratori**, nelle sedi e con le modalità di seguito indicate:
 - **n. 6 dipendenti** (di cui n. 3 part time con applicazione media dell'istituto del 58%) nella Regione Campania di cui n. 2 nell'unità di San Prisco e n. e a San Giorgio a Cremano;
 - **n. 4 dipendenti** part time con applicazione media dell'istituto del 58%) nella Regione Emilia Romagna;
 - **n. 7 dipendenti** (di cui n. 5 part time con applicazione media dell'istituto del 58%) nella Regione Piemonte, di cui n. 4 a Borgo San Dalmazzo (CN) e n. 3 a Torino.
 - **n. 2 dipendenti** part time con applicazione media dell'istituto del 60%) nella Regione Veneto, di cui n. 7 a Treviso (CN) e n. 1 a San Polo di Piave.
- I n. 18 lavoratori in forza presso le unità produttive cessate saranno collocati in **Cig a zero ore senza rotazione**, a fronte della chiusura delle rispettive sedi
 - Nella sede di Treviso (TV) i n. 7 dipendenti (tutti addetti alla vendita), corrispondenti all'intero organico presente nella sede ad eccezione del Direttore, ruoteranno tra loro con riduzione oraria massima del 100%.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
 - Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
 - Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
 - La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il



suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.
- Le Parti continueranno nel piano di gestione degli esuberi illustrato nel Verbale del 27.06.2014, cui si rinvia :

Le Parti concordano, infine, di incontrarsi periodicamente in sede territoriale e/o nazionale per monitorare l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi e le modalità di gestione della Cassa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

OO.SS.






IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI